



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «G. GALILEI»

Via della Concordia, 92 – 61100-PESARO - cod.fiscale **80006730412**
tel.0721/283030 fax 0721/450756
e-mail: psic828007@istruzione.it - pec: psic828007@pec.istruzione.it
web: www.icsgalilei.edu.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA REGOLAMENTO D'ISTITUTO – PARTE VIII

Delibera n. 23 del 17/05/2022 del Consiglio d'Istituto

Art. 1 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è stato elaborato ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria), pubblicato nella G.U. n. 293 del 18/12/2007.

Vuole essere uno strumento operativo che integra ed esplicita il Regolamento dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei", già approvato dagli Organi Collegiali d'Istituto.

È stato pensato in modo particolare per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado ma, considerata l'unitarietà del progetto educativo dell'Istituto e considerato che il PTOF insiste sull'importanza di un'azione educativa progressiva e graduale, può essere tenuto presente, con gli opportuni adattamenti, anche per gli alunni dell'ultimo anno della Scuola Primaria.

Le norme che regolano i diritti e i doveri degli studenti sono ampiamente descritte nella Carta dei diritti e dei doveri: si sono volute qui raccogliere le più frequenti infrazioni disciplinari e le relative sanzioni in due tabelle che sono parte integrante del presente Regolamento e fanno riferimento:

- alle infrazioni disciplinari individuali non gravi, facilmente verificabili (tabella A);
- alle infrazioni disciplinari individuali gravi (tabella B).

Art. 2 – DOVERI DEGLI STUDENTI

Come già scritto nel Regolamento d'Istituto, gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi; ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; a mantenere un comportamento corretto e collaborativo; ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro; ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento; ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici ed a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 3 – SANZIONI DISCIPLINARI E PROCESSO FORMATIVO

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e

ispirate, per quanto possibile, ai principi della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

La responsabilità disciplinare è personale, pertanto nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni hanno una finalità educativa tesa a far comprendere l'errore e ad evitare che esso sia commesso di nuovo in futuro.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Allo studente è sempre offerta, da parte dell'organo competente, la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative: volontariato nell'ambito della comunità scolastica, lavori di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di cataloghi e archivi presenti nella scuola, specifici percorsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati – composizioni scritte o artistiche – che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi analoghi a quanto avvenuto).

Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai sensi del DPR n. 235 le sanzioni disciplinari sono classificate, secondo un crescendo di gravità, come segue:

- a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: si tratta delle sanzioni per le mancanze disciplinari riportate nelle Tabelle A e B allegate al presente Regolamento;
- b. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Tabella B);
- c. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Tabella B);
- d. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Tabella B);
- e. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (Tabella B).

Art. 5 – ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI DISCIPLINARI

Gli organi competenti a comminare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- a. le sanzioni per le infrazioni disciplinari non gravi e facilmente accertabili sono decise dal docente, dal Coordinatore del Consiglio di Classe e dal Dirigente scolastico;
- b. le sanzioni più gravi sono decise in prima istanza dal Dirigente Scolastico; se il fatto si ripete sono decise dal Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico;
- c. le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, per un periodo inferiore a 15 giorni, sono sempre adottate dal Consiglio di Classe;
- d. le sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, per un periodo superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto, quando esercitano la competenza in materia

disciplinare, operano nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato) e di successiva e conseguente surroga.

Art. 6 – CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

Tale sanzione, adottata dal Consiglio di Classe, è comminata solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del DPR n. 249/98. Durante il periodo di allontanamento sarà previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica.

Art. 7 - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambi necessarie:

- a. devono essere state commesse condotte che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, costrizione, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc...), oppure deve esserci una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento, ecc.);
- b. il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. La durata dell'allontanamento deve essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tali iniziative disciplinari possono essere assunte in presenza di fatti tali da richiedere da parte della Scuola la comunicazione all'autorità giudiziaria. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che saranno svolti dalla magistratura inquirente.

Nel periodo dell'allontanamento superiore a 15 giorni la scuola promuoverà – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 8 - CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto, se presenti le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- a. situazioni di recidiva nell'anno scolastico, nel caso di condotte che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- b. non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la

responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 9 CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI

Tali sanzioni sono adottate dal Consiglio d'Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati negli

articoli precedenti e dinanzi al ricorrere delle stesse condizioni.

Possono essere adottate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 10 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI GRAVI

Le sanzioni disciplinari gravi (allontanamento temporaneo dello studente per un periodo inferiore o superiore a 15 giorni, esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi), che sono di competenza degli organi collegiali preposti (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto), comportano l'instaurarsi del seguente procedimento amministrativo:

- a. comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia e all'alunno con la contestazione dell'addebito, previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e di un fatto preciso e concreto;
- b. invito ad esporre le proprie ragioni a difesa entro 3 giorni;
- c. convocazione dell'organo collegiale previsto per la sanzione;
- d. conclusione del procedimento con provvedimento del Dirigente Scolastico di irrogazione della sanzione che esplicita: motivazione, durata, tipologia, calendario dell'allontanamento dalle lezioni o archiviazione senza effetti del procedimento stesso.

Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'Organo di Disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

Art. 11 – SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO MULTE

Per quanto riguarda le sanzioni di carattere pecuniario si prenderanno accordi con le famiglie

perché quanto dovuto venga detratto dai piccoli risparmi degli alunni.

I fondi raccolti con sanzioni pecuniarie o rimborso dei danni provocati saranno messi a

disposizione del Consiglio d'Istituto e dovranno essere utilizzati:

- per la sistemazione delle attrezzature o degli arredi danneggiati;
- per garantire il diritto allo studio;
- per l'organizzazione delle attività di prevenzione.

Art. 12 – MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le procedure indicate nelle tabelle allegate e descritte nel presente Regolamento.

La sanzione disciplinare deve specificare, in maniera chiara, le motivazioni che hanno

reso

necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990).

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

Il ricorso deve sempre essere presentato per iscritto.

Art. 13 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DOCUMENTI E DURATA DELLA SANZIONE

Le sanzioni disciplinari gravi, al pari di altre informazioni relative alla carriera dello studente, vengono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa.

In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del DM 306/2006 (Regolamento recante: "Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari" da parte del Ministero della Giustizia).

Ai fini, comunque, di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si applicherà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.

Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso esegue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 14 – RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

Il ricorso all'Organo di Garanzia avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato, per iscritto, da parte della famiglia dello studente o da chiunque ne abbia interesse.

Il Dirigente Scolastico, prese sommarie informazioni, può sospendere l'esecutività della sanzione

nelle more del procedimento di impugnazione.

Il Dirigente Scolastico convoca - anche telefonicamente - senza ritardo, e comunque entro 3 giorni in caso di sanzione di sospensione esecutiva, l'Organo di Garanzia.

L'Organo di Garanzia convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei 10 giorni successivi alla convocazione.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

Lo scopo primario dell'Organo di Garanzia è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente tra le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'Organo di Garanzia elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante comunicazione alle parti interessate.

Le parti interessate, per violazioni procedurali o previste dall'art. 5 comma 3 DPR 249/98

Possono fare ricorso, entro 15 giorni, all'Organo di Garanzia regionale.

Art. 15 – COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA E DESIGNAZIONE

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da:

- 2 docenti proposti dal Collegio Docenti e designati dal Consiglio d'Istituto;
- 2 rappresentanti dei genitori, eletti dai genitori.

I rappresentanti dei genitori sono eletti contestualmente alle elezioni dei rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. In via transitoria sono designati dal Consiglio d'Istituto.

In caso di incompatibilità (es: qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia proposto la sanzione) o di dovere di astensione (es: qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente interessato dalla sanzione), la componente assente verrà sostituita da un membro supplente.

Art. 16 – DURATA E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica 3 anni.

L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico, con lettera scritta inviata almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione e comunque tenendo conto che tale organo deve esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di ricorso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, purché sia garantita la presenza di un rappresentante sia della componente genitori che della componente docenti.

L'Organo di Garanzia non è collegio perfetto e vota a scrutinio segreto.

Il voto di astensione e le schede bianche o nulle non hanno validità.

Il Dirigente Scolastico vota per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale.

Art. 17 – MODALITÀ DI ELEZIONE E/O DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI GARANZIA

Per l'elezione e/o la designazione dei componenti l'Organo di Garanzia si procede come segue:

- a. il Consiglio d'Istituto designa 2 docenti componenti, proposti dal Collegio Docenti ed individuati tra i docenti di ruolo e che da più anni operano nell'Istituto stesso;
- b. i genitori vengono eletti, in occasione delle elezioni del Consiglio d'Istituto e rimangono in carica per 3 anni;
- c. per le elezioni si applicano le stesse procedure dell'elezione del Consiglio d'Istituto;
- d. hanno diritto di voce attiva e passiva i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.

Qualora, durante il triennio, gli eletti perdessero i requisiti per far parte dell'Organo di Garanzia, il Consiglio d'Istituto procederà alla surroga con i genitori risultanti primi dei non eletti.

Nel caso non vengano presentate liste, il Consiglio d'Istituto procederà autonomamente alla

designazione dei due genitori e del membro supplente.

Quest'ultima procedura si applica, in via transitoria, per il primo Organo di Garanzia.

Art. 18 – ORGANO DI GARANZIA: COMPITI (D.P.R. 235/07)

L'Organo di Garanzia, su richiesta dei genitori:

- a. decide sui ricorsi avverso le sanzioni disciplinari comminate;

- b. interpreta il presente Regolamento;
- c. risolve conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento;
- d. fa proposte di eventuali modifiche/integrazioni del presente Regolamento;
- e. si preoccupa di accompagnare gli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso;
- f. svolge il compito di intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Art. 19 – PUBBLICITA', VALIDITA' E MODIFICHE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione del Consiglio d'Istituto ed è reso pubblico mediante affissione all'albo delle varie sedi dell'Istituto e mediante pubblicazione nel sito web della Scuola.

Eventuali modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio

d'Istituto, qualora situazioni particolari interne o modifiche della Legislazione nazionale lo esigano.

TABELLA A - Infrazioni disciplinari NON GRAVI

DOVERI	INFRAZIONI	Tipo di SANZIONE	CHI eroga la sanzione
Titolo 1 FREQUENZA REGOLARE: comportamenti individuali che non compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche	Assenze ingiustificate Elevato numero di assenze Ritardi senza gravi motivi Ritardi al rientro in classe dopo l'intervallo Falsificazione di firme dei genitori o dei contenuti delle comunicazioni scuola/famiglia Allontanamento non autorizzato dalla scuola durante l'orario scolastico	Richiamo verbale Consegna aggiuntiva da svolgere in classe/a casa Annotazione sul registro elettronico Allontanamento temporaneo dall'aula ed attività riparatoria	Docente
		Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico
		Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...)	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
Titolo 2 ATTIVITÀ DIDATTICA: comportamenti individuali che riguardano la partecipazione alle attività e lo svolgimento dei compiti assegnati	Comportamenti di disturbo dell'attività didattica Mancanza del materiale occorrente Mancato rispetto delle consegne a casa e/o a scuola Non regolare svolgimento delle attività assegnate a casa (compiti e studio)	Richiamo verbale Consegna aggiuntiva da svolgere in classe/a casa Annotazione sul registro elettronico Allontanamento temporaneo dall'aula ed attività riparatoria	Docente
		Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico
		Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...)	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
Titolo 3	Atti, insulti,	Richiamo verbale	Docente

RISPETTO DEGLI ALTRI: comportamenti individuali che ostacolano le relazioni sociali e l'armonioso svolgimento delle lezioni	termini volgare e offensivi nei confronti dei compagni, dei docenti e/o del personale scolastico Interventi inopportuni durante le lezioni Non rispetto del materiale altrui Abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	Consegna aggiuntiva da svolgere in classe/a casa Annotazione sul registro elettronico Allontanamento temporaneo dall'aula ed attività riparatoria	
		Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico
		Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...)	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
Titolo 4 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE: comportamenti individuali che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui	Violazioni involontarie delle regole di comportamento durante l'intervallo, nel cambio dell'ora, all'ingresso e all'uscita, nelle aree esterne di pertinenza dell'edificio scolastico Lanci di oggetti non contundenti	Richiamo verbale Consegna aggiuntiva da svolgere in classe/a casa Annotazione sul registro elettronico Allontanamento temporaneo dall'aula ed attività riparatoria	Docente
		Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico
		Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
Titolo 5	Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente	Richiamo verbale	Docente

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE: comportamenti individuali che danneggiano le strutture e le attrezzature didattiche	Incisione di banchi, porte; scritte su muri, banchi, ecc... Danneggiamenti involontari delle attrezzature dei laboratori, delle tende, dei banchi conseguenti a comportamenti scorretti Rottura involontaria di vetri, ecc. conseguente a comportamenti scorretti	Consegna aggiuntiva da svolgere in classe/a casa Annotazione sul registro elettronico Allontanamento temporaneo dall'aula ed attività riparatoria	
		Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico
		Riparazione del danno con coinvolgimento diretto dell'alunno e/o della famiglia Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
TITOLO 6: DIDATTICA A DISTANZA – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	Comportamento, durante le videolezioni, che denota mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e dei compagni e arreca disturbo all'attività didattica in corso Utilizzo di un linguaggio non consono all'ambiente di apprendimento Reiterato accesso in ritardo all'aula virtuale privi dei materiali necessari allo svolgimento dell'attività didattica Ripetute assenze non giustificate Ripetuti episodi di disconnessione ingiustificata nel corso della	Richiamo verbale Consegna aggiuntiva da svolgere in classe/a casa Annotazione sul registro elettronico	Docente
		Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico

	<p>videolezione</p> <p>Rifiuto di mantenere la telecamera accesa per dimostrare la propria presenza e/o rifiuto di spegnere il microfono</p> <p>Mancata osservanza dei richiami e delle richieste legittime di un docente in merito al comportamento durante la DAD</p> <p>Associazione/rimozione di partecipanti non autorizzata dal docente</p>		
--	---	--	--

TABELLA B - Infrazioni disciplinari GRAVI

DOVERI	INFRAZIONI	Tipo di SANZIONE	CHI eroga la sanzione
Titolo 7 RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente, ecc...)	Ricorso alla violenza o ad atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui Uso di termini gravemente lesivi della dignità altrui Offese ed insulti con parole e/o gesti rivolti ai docenti Comportamenti discriminanti ed offese che esprimono razzismo Violenze fisiche e/o psicologiche, anche verbali, rivolte ai compagni Minacce, prepotenze reiterate, ricatti (bullismo)	Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
	Sottrazione di beni altrui Lancio di oggetti contundenti	Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni Allontanamento fino al termine delle lezioni Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo.	Consiglio d'Istituto <i>*Nei casi di reato: segnalazione obbligatoria del Dirigente Scolastico all'autorità competente</i>
Titolo 8 TUTELA DELLA SFERA PRIVATA	Diffusione di foto e video non rispettosi della sfera privata (sessualità, disabilità, ecc.) o in cui siano individuabili persone che la scuola conosce (alunni, genitori, docenti, personale non docente, ecc.)	Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni	Consiglio d'Istituto

		oltre i 15 giorni Allontanamento fino al termine delle lezioni Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo.	<i>*Nei casi di reato: segnalazione obbligatoria del Dirigente Scolastico all'autorità competente</i>
Titolo 9 RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE	Violazione intenzionale di tali norme e dei Regolamenti d'Istituto	Annotazione sul registro elettronico	Docente
	Comportamenti pericolosi per gli altri, nella scuola e nelle sue pertinenze	Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico
	Rifiuto esplicito e reiterato ad ottemperare alle disposizioni organizzative e funzionali della scuola per la tutela dell'incolumità degli alunni e della salute in generale	Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
TITOLO 10 RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE	Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, tende, arredi, strumenti di laboratorio, attrezzature varie, ecc...)	Annotazione sul registro elettronico	Docente
		Richiamo del Dirigente Convocazione <u>CON LETTERA SCRITTA</u> da parte del Dirigente	Dirigente Scolastico
		Riparazione del danno con coinvolgimento diretto dell'alunno e/o della famiglia Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico

		Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	
TITOLO 11 DIVIETO DELL'USO DEL CELLULARE O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI PER USO IMPROPRIO	Il Regolamento d'Istituto vieta l'uso del cellulare o altri dispositivi elettronici a scuola, se non per scopi didattici (ad es: metodologia BYOD). In caso di necessità l'alunno può ricorrere al telefono della scuola. In caso di gite, il docente può consentire l'uso del cellulare ma soltanto con adeguato controllo.	Ritiro del cellulare o del dispositivo elettronico con riconsegna <u>SOLO</u> alla famiglia e possibile ulteriore sanzione Annotazione sul registro elettronico	Docente
		Ritiro del cellulare o del dispositivo elettronico fino alla fine dell'anno scolastico	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico/ Consiglio d'Istituto
TITOLO 12 UTILIZZO IMPROPRIO DI INTERNET E DI IMMAGINI NON RISPETTOSE DELLA MORALE	Entrata nei siti Internet ed utilizzo dei social network Minacce, prepotenze reiterate, ricatti attraverso la rete (cyberbullismo) Possesso di immagini, giornali, ecc... inopportuni	Annotazione sul registro elettronico Allontanamento temporaneo dall'aula ed attività riparatoria	Docente
		Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni	Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico
		Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni Allontanamento fino al termine delle lezioni Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo.	Consiglio d'Istituto <i>*Nei casi di reato: segnalazione obbligatoria del Dirigente Scolastico all'autorità competente</i>

TITOLO 13 DIDATTICA A DISTANZA – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	<p>Divulgazione del link fornito dall'insegnante, del codice riunione o del nickname della videolezione ad altri amici, compagni della scuola o, ancor più gravemente, a persone estranee al contesto della scuola</p> <p>Registrazioni non autorizzate delle videolezioni, delle voci dei docenti e dei compagni di classe e di quanto si trova sullo schermo del proprio dispositivo</p> <p>Minacce, prepotenze reiterate, ricatti (bullismo e cyberbullismo)</p>	<p>Esclusione dalla partecipazione ad attività esterne alla scuola (visite guidate/viaggi d'istruzione, ecc...)</p> <p>Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni</p> <p>Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni</p>	<p>Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico</p>
		<p>Allontanamento dalle lezioni oltre i 15 giorni</p> <p>Allontanamento fino al termine delle lezioni</p> <p>Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p><i>*Nei casi di reato: segnalazione obbligatoria del Dirigente Scolastico all'autorità competente</i></p>